

Allegato 2

Relazione illustrativa dello schema di

REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL D.P.G.R. 16 AGOSTO 2016, N. 61/R (REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 11, COMMI 1 E 2, DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2015, N. 80 “NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO, TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE E TUTELA DELLA COSTA E DEGLI ABITATI COSTIERI” RECANTE DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO RAZIONALE DELLA RISORSA IDRICA E PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI RILASCIO DEI TITOLI CONCESSORI E AUTORIZZATORI PER L'USO DI ACQUA. MODIFICHE AL D.P.G.R. 51/R/2015); MODIFICHE AL D.P.G.R. 21 APRILE 2015, N. 51/R (REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 11, COMMA 1, LETTERE E) ED F) DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2015, N. 80 “NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO, TUTELA DELLA RISORSA IDRICA E TUTELA DELLA COSTA E DEGLI ABITATI COSTIERI”. DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI DI MISURAZIONE DELLE PORTATE E DEI VOLUMI DEI PRELIEVI E DELLE RESTITUZIONI DI ACQUA PUBBLICA E DELLE MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI RISULTATI DELLE MISURAZIONI).

Il presente regolamento modifica alcuni contenuti dei due regolamenti di attuazione della legge 80/2015 che disciplinano la gestione del demanio idrico – acque e che quindi affrontano le tematiche del risparmio idrico, della contabilizzazione dei prelievi, delle procedure per il rilascio delle concessioni per l'uso di acqua.

Tali modifiche sono state ritenute necessarie, dopo un anno di applicazione delle discipline, in conseguenza di alcune criticità riscontrate sia nel criterio di calcolo dei canoni di concessione, che risultavano nella pratica poco rispondenti al criterio di proporzionalità tra costi e portate assentite, facendo venir meno, peraltro, l'efficacia delle misure di riduzione del canone, nei casi di comportamenti dell'utenza volti al risparmio idrico, sia nelle procedure di rilascio dei titoli abilitativi.

E' inoltre stato ritenuto opportuno, a seguito dell'entrata in vigore nel febbraio 2017 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016 in materia di Autorità di bacino distrettuali, e a seguito della pubblicazione dei decreti del direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che approvano le linee guida per la valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei riformulare l'emanazione dei Criteri per il rilascio di concessioni per uso idroelettrico, inquadrandoli in un contesto pianificatorio a livello di distretto e regionale che definisca gli obiettivi ambientali per i corpi idrici e ne dettagli le misure per il loro raggiungimento, ricorrendo a precise condizioni di inammissibilità nei casi di nuove concessioni, da applicarsi nelle more di atti di pianificazione che non esplicitino misure in tal senso.

Infine sono stati modificati gli allegati A e D al regolamento, con la correzione di alcuni errori materiali ed il riordino degli usi delle acque

La presente proposta di regolamento è composta da 34 articoli raggruppati in 2 Titoli; il titolo I, relativo alle modifiche ad DPGR 61/r/2016, ed il titolo II, che contiene le modifiche al DPGR 51/r/2015.

In particolare :

Gli articoli 2 e 3 introducono alcune modifiche nelle definizioni ed integrano gli usi delle acque con nuove tipologie di utilizzo.

Gli articoli 4, 5, 6 riformulano alcuni criteri per il rilascio delle concessioni, in particolare quelle per uso idroelettrico, che erano stati abrogati con la legge 77/2016, e abrogano le disposizioni speciali per i corpi idrici in situazione di criticità, rendendo la disciplina più conforme al quadro pianificatorio regionale e di distretto.

Gli articoli 7, 8, 9, 10, 11 modificano la disciplina dei canoni concessori, la cui formula di calcolo e parametri di riferimento sono stabiliti sulla base dei criteri di cui all'articolo 12 della L.R. 80/2015 ed il cui ammontare ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera e) della stessa legge verrà determinato annualmente con deliberazione di giunta regionale.

Viene modificata la formula di calcolo, introducendo, in luogo di un canone minimo forfettario, comunque dovuto, un canone ad importo fisso, che rappresenta il costo di "prenotazione" della risorsa idrica, definito in base alla tipologia di uso dell'acqua e al numero di punti di captazione oggetto della concessione.

Al canone fisso si aggiunge il canone variabile, che è dato dal prodotto del canone unitario di concessione per la portata media annua concessa.

Vengono inoltre modificati alcuni casi di riduzione del canone, rendendoli più coerenti con le tecniche di risparmio idrico attuabili nella realtà toscana ed introdotti ulteriori casistiche, collegate a comportamenti virtuosi in tema di contabilizzazione dei consumi idrici.

Gli articoli 12,13, 14, 15, 16 contengono alcune modifiche alla disciplina dei procedimenti per il rilascio dei titoli concessori e autorizzatori relativi al prelievo di acqua pubblica.

Gli articoli 17, 18, 19, 20 contengono alcune modifiche riguardanti la conclusione del procedimento, chiarendo anche alcuni aspetti relativi agli obblighi di registrazione degli atti.

Gli articoli 21, 22, 23 correggono alcune incorgruenze sulle garanzie che devono essere prodotte dai concessionari,

Gli articoli 24 e 25 semplificano le procedure di presentazione ed autorizzazione di richiesta da parte dell'utenza di variante dovuta ad una diminuzione di prelievo.

Gli articoli 26 e 27 chiariscono in linea generale il procedimento di estinzione della concessione e correggono alcuni errori nella procedura di estinzione per rinuncia.

Il Titolo II riporta alcune modifiche al d.p.g.r. 21 aprile 2015, n. 51/R, rendendolo più coerente, nelle tempistiche di installazione dei misuratori, con il procedimento di rilascio della concessione disciplinato dal DPGR 61/R/2016.

Viene inoltre esteso l'obbligo di installazione degli strumenti di misura delle portate e dei volumi prelevati a tutti i prelievi ad uso domestico, in modo da rendere possibile il controllo del rispetto delle soglie di fabbisogno definite per l'uso domestico dal DPGR 61/R/2016.